

Allegato 4: Progetti per micro e piccole imprese operanti nei settori della raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, del recupero e preparazione per il riciclaggio dei materiali e del risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti

N.	DOMANDA	RISPOSTA
Quesiti di carattere generale		
1	È possibile richiedere il finanziamento per l'acquisto di più macchine o attrezzature di cui ciascuna volta a ridurre un rischio diverso?	Sì. È possibile richiedere più macchine e attrezzature per la medesima Tipologia di intervento e anche selezionare più Tipologie di intervento tra quelle previste dall'Allegato. In quest'ultimo caso al progetto sarà assegnato il punteggio maggiore tra quelli delle Tipologie selezionate.
2	È possibile acquistare una macchina a fronte dell'alienazione di più macchine di proprietà dell'azienda? Quali sono le regole da osservare?	Sì, in linea generale è possibile acquistare una macchina a fronte dell'alienazione di più macchine. Come specificato nell'Allegato, a meno di situazioni particolari debitamente motivate, la macchina acquistata dovrà essere di analogo tipo rispetto a quelle alienate, laddove per macchine di analogo tipo o tipologia si intendono macchine simili per denominazione generica (ad esempio attribuita da norme tecniche), funzioni e caratteristiche tecniche (ad esempio come definite da norme armonizzate). In questo senso, nel caso di specie, non potendosi verificare la similitudine nella denominazione generica della macchina da acquistare rispetto a quelle da sostituire, sarà necessario che la macchina da acquistare presenti le funzioni delle macchine da sostituire. Nel caso in cui la macchina da acquistare possieda ulteriori funzioni non presenti nelle macchine da sostituire, tale situazione dovrà essere debitamente motivata in coerenza con la finalità dell'Avviso pubblico, di "miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti" (art. 1).
3	Il punto 3 dell'Allegato prevede che le macchine acquistate rispetto a quelle alienate devono essere di analogo tipo. Cosa si intende per macchine di analogo tipo? È possibile fare qualche esempio?	Due macchine di analogo tipo, o tipologia, sono macchine simili per denominazione generica (ad esempio attribuita da norme tecniche), funzioni e caratteristiche tecniche (ad esempio come definite da norme armonizzate). Ad esempio, nell'ambito delle macchine movimento terra, due macchine denominate "pala caricatrice" sono dello stesso tipo. La pala caricatrice non è però assimilabile per tipo a un escavatore o a un dumper. Analogamente, nell'ambito delle macchine di sollevamento, la gru a torre

		<p>è diversa come tipo da un'autogrù. I medesimi concetti di analogia sono riferibili a macchine fisse installate nei luoghi di lavoro (ad esempio presse, vagli, ecc.)</p>
4	<p>Il punto 3 dell'Allegato specifica che le macchine acquistate rispetto a quelle alienate devono avere allestimento equivalente in termini accessori/utensili e/o attrezzature intercambiabili. Cosa si intende per allestimento equivalente?</p>	<p>Ai fini dell'Avviso per "allestimento equivalente" delle macchine da acquistare rispetto a quelle da sostituire si intende che:</p> <p>le attrezzature intercambiabili (di cui alla direttiva 2006/42/CE art. 1, comma 1 lettera b e art. 2 lettera b, come ad es. benne a valve, martelli demolitori, ecc.) abbinata alle macchine da acquistare siano analoghe e in numero non superiore a quelle in dotazione alle rispettive macchine, già di proprietà dell'impresa, che si intende alienare;</p> <ul style="list-style-type: none">• gli accessori/utensili abbinati alle macchine da acquistare siano analoghi o riconducibili e in numero non superiore a quelli utilizzati per eseguire le applicazioni/lavorazioni cui la macchina da alienare era dedicata;• gli accessori/utensili abbinati alle macchine da acquistare siano in linea con le funzioni cui la macchina da alienare era dedicata. <p>Ciò fatte salve situazioni particolari debitamente motivate derivanti dall'impossibilità di attenersi ai requisiti richiesti.</p>
4 bis	<p>Un'impresa che svolge più tipologie di attività tra cui vi rientra una delle categorie previste per l'Asse 4, riservato a specifici settori, può partecipare ad altri Assi di finanziamento, oltre all'Asse 4?</p>	<p>La partecipazione all'Asse 4 presuppone che l'impresa sia operante nei settori E.38 o/e E39 e che presenti un progetto di miglioramento delle condizioni di lavoro con riferimento alle attività di uno dei settori specifici previsti dallo stesso Asse e avente le caratteristiche oggettive indicate dall'allegato 4.</p> <p>In tale ipotesi, non incide se l'attività specifica sia <i>Primaria o Secondaria</i> ma, in prima istanza, la significativa esposizione ai rischi connessi alle lavorazioni rientranti nello specifico settore di attività.</p> <p>Analogamente, tali imprese, per le attività differenti dal settore specifico di riferimento per l'Asse 4, da esse svolte in via primaria o secondaria, potranno presentare domanda anche per gli altri Assi di finanziamento, come ad esempio l'Asse 1.1, a condizione che oltre alla significatività dell'attività svolta possano dimostrare il rispetto dei seguenti requisiti tecnico-amministrativi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. lo svolgimento delle attività riferibili a codici Ateco diversi da E.38 ed E.39 devono risultare comprovate all'interno della valutazione dei rischi (ove richiesta) o in altri documenti aventi valore oggettivo (ad es. fatture di lavori);2. le attività riferibili a codici Ateco diversi da E.38 ed E.39 devono trovare corrispondenza nella classificazione a tariffa adottata

		<p>dall'Istituto, anche in termini di significative masse salariali denunciate sulla specifica lavorazione;</p> <p>3. il progetto presentato non deve prevedere l'acquisto di beni compatibili con le attività di cui ai codici Ateco E.38 e E.39.</p> <p>Si evidenzia che, per le imprese ricadenti in tali fattispecie, in sede di istruttoria tecnica e amministrativa, oltre ai requisiti dell'Asse su cui si indirizza la domanda di finanziamento, sarà verificata la coerenza complessiva tra il progetto, il codice Ateco selezionato, l'attività per la quale si vuole ridurre il rischio, l'inquadramento gestionale e la classificazione tariffaria, anche in termini di masse salariali.</p>
Quesiti relativi a specifiche Tipologie di intervento		
5	Per le Tipologie di intervento a) e c) è prevista la possibilità di sostituire macchine. È possibile avere chiarimenti sulle caratteristiche che devono avere le macchine nuove rispetto a quelle da sostituire?	Come specificato nell'Allegato, a meno di situazioni particolari debitamente motivate, le macchine acquistate dovranno essere di analogo tipo rispetto a quelle alienate, laddove per macchine di analogo tipo o tipologia si intendono macchine simili per denominazione generica (ad esempio attribuita da norme tecniche), funzioni e caratteristiche tecniche (ad esempio come definite da norme armonizzate). Inoltre, le macchine nuove dovranno essere in numero non superiore a quelle da sostituire.
6	Per la Tipologia di intervento c), in che modo bisogna procedere per esprimere la "valutazione del rischio atteso dopo l'intervento, con medesima metodologia utilizzata per la valutazione del rischio ante intervento"?	Una volta soddisfatte le condizioni iniziali relative all'emissione della macchina da alienare (livello di pressione acustica dell'emissione ponderato A dichiarato dal fabbricante superiore a 80 dB(A) e ai livelli di emissione di ogni macchina da acquistare (pressione sonora e potenza acustica dichiarati dai fabbricanti), che devono essere inferiori a quelli della rispettiva macchina da alienare di almeno 2 dB(A) (come dichiarati dai fabbricanti), la valutazione del rischio atteso è una stima del miglioramento globale prodotto dalla sostituzione delle macchine che il progetto prevede rispetto alla situazione ante operam. A tal proposito, oltre alle informazioni già in possesso dell'impresa e indicate nella perizia asseverata (attività, modalità operative, tempi, mansioni ecc.), i necessari contributi dei livelli di pressione sonora delle macchine da acquistare, per la stima di LEX,8h o LEX,w della nuova esposizione, potranno essere dedotti utilizzando i relativi valori di emissione sonora, nonché i nuovi tempi di utilizzo delle stesse.
7	Per la Tipologia di intervento c), nel caso in cui il livello di emissione della pressione acustica della macchina da acquistare sia inferiore o uguale a 80 dB(A) e per essa non	Sì. È necessario produrre il valore della potenza sonora L_{WA} sia per la macchina da alienare che per la macchina da acquistare. Nel caso in cui l'impresa, per la macchina da acquistare, non disponga dei valori di

	<p>sia dichiarato dal fabbricante il valore della potenza sonora in quanto non reso obbligatorio neanche da altre disposizioni legislative, è necessario fornire comunque tale valore? E nel caso, come è possibile procedere?</p>	<p>emissione dichiarati dal fabbricante, potrà integrare la perizia asseverata con i valori di potenza sonora rilevati su macchina uguale a quella da acquistare, secondo le stesse norme e analoghe condizioni operative di quella da sostituire. Nel caso in cui non sia possibile procedere come sopra, per l'indisponibilità di una macchina uguale a quella da acquistare, l'impresa ha facoltà, per il buon esito del finanziamento, di stimare e motivare il miglioramento in perizia asseverata, fornendo successivamente in rendicontazione con la disponibilità della macchina, i valori richiesti della macchina acquistata, rilevati tramite le misurazioni dirette nelle medesime condizioni operative di utilizzo, conformemente alla norma UNI EN ISO della serie 374X o equivalenti.</p> <p>Si ricorda che i valori di potenza sonora e livello di pressione della macchina da acquistare dovranno essere confrontabili (stessa metodologia di misura) con i valori della macchina da alienare. Quando i dati del costruttore della macchina da alienare non siano utilizzabili per il confronto, in quanto misurati con modalità non riproducibili sulla macchina da acquistare, la misura dovrà essere effettuata anche sulla macchina da dismettere, prima della sua alienazione.</p> <p>Si fa presente che, nelle macchine destinate a funzionare all'aperto, qualora ricadano nel campo di applicazione del d.lgs. 262/2002 (direttiva 2000/14/CE) o del d.lgs. 135/1992, nei rispettivi libretti di uso e manutenzione, ai sensi del d.lgs. 17/2010, viene annotato il livello della potenza sonora garantito. Si rammenta a tal proposito di porre attenzione ai valori utilizzati per il confronto poiché il valore della potenza sonora garantito può differire dal valore della potenza sonora misurato, in quanto include le incertezze legate alle procedure di misurazione e quelle legate alle variazioni di produzione.</p>
8	<p>Per la Tipologia di intervento d), se si intende realizzare un intervento di riduzione del rischio da agenti chimici in vari reparti con l'installazione di più macchine per l'aspirazione, poiché nei diversi reparti gli agenti chimici da abbattere sono differenti, si può presentare un progetto complessivo?</p>	<p>Sì, purché siano agenti chimici pericolosi e/o agenti cancerogeni e mutageni così definiti ai sensi degli artt. 222 e 234 del d.lgs. 81/2008.</p>
9	<p>Per la Tipologia di intervento e), cosa si intende per indice di rischio valutato secondo le indicazioni della Norma UNI ISO 11228-1?</p>	<p>L'indice di rischio, sebbene non espressamente citato nella norma UNI ISO 11228-1, è definito come indice LI (Lifting Index) nel ISO/TR 12295:2014. Esso corrisponde al rapporto tra la massa dell'oggetto movimentato m_A e la massa di riferimento m_R calcolata secondo quanto esposto nel punto A.7.2 della norma UNI ISO 11228-1:2009. In pratica si ha:</p> $LI = m_A / m_R$

		Con $m_R = m_{ref} \times h_M \times v_M \times d_M \times a_M \times f_M \times C_M$
10	Per la Tipologia di intervento e), è possibile accedere al finanziamento qualora l'indice di rischio risulti inferiore a 3 ma, oltre alle operazioni di sollevamento, sia richiesto il trasporto degli oggetti?	Ai fini dell'Allegato è necessario fare riferimento al valore dell'indice di rischio LI. Pertanto, qualora tale parametro risulti inferiore a 3 indipendentemente dalla necessità di trasporto degli oggetti movimentati, non sussistono i requisiti per accedere al finanziamento.
11	Per la Tipologia di intervento e), è possibile acquistare una piattaforma destinata al sollevamento anche di persone come ad esempio un ascensore o una piattaforma di lavoro mobile elevabile (cosiddetta PLE o ponte mobile sviluppabile)?	No, non sono ammesse a finanziamento piattaforme destinate a trasportare, oltre che materiali, anche persone. Come stabilito dall'Avviso, l'accesso delle persone alla piattaforma è consentito solo per depositare o prelevare il carico da trasportare. Non è ammissibile neppure il finanziamento di piattaforme che consentano e/o prevedano la possibilità di cambiare la funzione di trasporto materiali in quella di trasporto persone. Per quanto sopra non sono quindi ammissibili a finanziamento gli ascensori ricadenti nel campo di applicazione della direttiva 95/16/CE (recepita con DPR 162/99 e s.m.i.), gli ascensori ricadenti nella direttiva macchine 2006/42/CE (recepita con d.lgs. 17/10), quali ad esempio gli ascensori da cantiere, le piattaforme di trasporto da cantiere con funzione multipla che consenta anche il sollevamento di persone. Per le medesime ragioni non sono inoltre ammissibili a finanziamento le piattaforme destinate a portare in quota persone per l'esecuzione di lavori, quali le piattaforme di lavoro elevabili (PLE).
12	Per le Tipologie di intervento e), f) e g), nel caso di acquisto di macchine con possibili diverse configurazioni come si deve procedere per individuare a quale di queste deve essere riferito il carico massimo di utilizzazione?	Se il carico massimo di utilizzazione varia in funzione della configurazione della macchina (desumibile ad es. da tabelle e diagrammi di carico), esso deve essere non superiore a quello massimo indicato nell'Allegato 2 all'Avviso pubblico per la specifica tipologia di macchina in ciascuna configurazione possibile.
13	Per la Tipologia di intervento f), cosa si intende per indice di rischio (valutato secondo il metodo 1 della norma UNI ISO 11228-2: 2009) e limite di sicurezza F_R (calcolato con il metodo 2 della norma UNI ISO 11228-2: 2009)?	Ai fini dell'Allegato 2 dell'Avviso pubblico va considerato che: a) l'indice di rischio si determina mettendo a rapporto la forza misurata e quella raccomandata. La valutazione va eseguita in corrispondenza della fase di <i>attivazione</i> del traino (o della spinta) e durante quella di <i>mantenimento</i> . Perché l'intervento richiesto sia finanziabile l'indice di rischio, successivamente all'intervento, dovrà risultare inferiore a 1. In tale condizione la forza misurata, iniziale e di mantenimento, risulta inferiore alla massima forza accettabile, desumibile dalla lettura dei prospetti da A.5 a A.8, associati al metodo 1 della norma UNI ISO 11228-2;

		<p>b) il limite di sicurezza F_R corrisponde al valore minimo tra il valore limite di forza basato sulla capacità muscolare (F_{BR}) e quello basato sulla resistenza scheletrica (F_{LS}), calcolati con gli algoritmi indicati rispettivamente ai punti 3.2.2.2.1 e 3.2.2.2.2 della norma UNI ISO 11228-2. Tale valore rappresenta la soglia al di sopra della quale l'attività di traino (o spinta) viene svolta in condizioni di rischio concreto (limite fascia rossa/fascia gialla). Moltiplicando il valore F_R per un coefficiente pari a 0,85 si ottiene il valore al di sotto del quale la forza determina condizioni di sovraccarico biomeccanico accettabili (limite fascia gialla/fascia verde).</p> <p>Perché il progetto sia finanziabile, a seguito dell'intervento il valore della forza agente sul carrello dovrà risultare inferiore al valore che identifica il limite fascia gialla/fascia verde.</p>
14	<p>Per la Tipologia di intervento f), nel caso di progetti che prevedono l'introduzione di sistemi automatici di alimentazione integrati in una macchina già di proprietà, quali documenti si dovranno presentare in fase di rendicontazione finale ai fini di comprovare la conformità del progetto alla direttiva macchine?</p>	<p>Nel caso in cui il sistema di alimentazione sia destinato ad essere integrato in una macchina/insieme già di proprietà dell'impresa, in modo tale da costituire/modificare un "insieme" così come definito all'art. 2 comma 2 lettera a) punto 4 del d.lgs. 17/2010, sarà necessario produrre la dichiarazione CE di conformità dell'insieme così come integrato dal sistema di alimentazione. In questo caso, infatti, non è necessaria la presentazione della dichiarazione CE di conformità del solo sistema di alimentazione o l'eventuale dichiarazione di incorporazione, purché si evinca dalla documentazione che il sistema di alimentazione fa parte dell'insieme.</p> <p>Nel caso, invece, in cui il sistema di alimentazione sia destinato ad essere integrato in una macchina/insieme già di proprietà dell'impresa, in modo tale da NON costituire NÉ modificare un "insieme" così come definito all'art. 2 comma 2 lettera a) punto 4 del d.lgs. 17/2010), sarà necessario produrre la dichiarazione CE di conformità del solo sistema di alimentazione.</p>
15	<p>Per la Tipologia di intervento f), quale fase della movimentazione va considerata ai fini della valutazione dei rischi da sovraccarico biomeccanico?</p>	<p>Nelle operazioni di traino e spinta di un carico è importante valutare l'entità del sovraccarico biomeccanico in tutte le fasi della movimentazione, considerando sia la forza esercitata nella fase iniziale del carico, sia quella applicata lungo il tragitto per mantenere il carico in movimento.</p>
16	<p>Per la Tipologia di intervento f), è possibile accedere al finanziamento qualora, pur risultando l'indice di rischio prima dell'intervento (valutato secondo il metodo 1 della norma UNI ISO 11228-2: 2009) inferiore a 1, si rilevi un numero predominante di fattori di rischio presenti per cui il</p>	<p>Qualora l'indice di rischio ante intervento sia inferiore a 1, indipendentemente dalla presenza o meno di fattori di rischio, non sussistono i requisiti previsti dall'Allegato 2 dell'Avviso pubblico per accedere al finanziamento.</p>

	rischio vada classificato come Rosso (punto A.3, Fase 3, condizione b della norma UNI ISO 11228-2)?	
17	Per la Tipologia di intervento g), la Mini Check-list OCRA è un protocollo utilizzabile per la valutazione dei rischi da sovraccarico biomeccanico connessi alla movimentazione di oggetti leggeri ad alta frequenza?	No. L'Allegato prevede unicamente l'impiego dei protocolli di valutazione OCRA Index e Check-list OCRA nella sua ultima versione (anno 2011), così come descritta nel Technical Report ISO/TR 12295:2014.
18	Per la Tipologia di intervento g), la valutazione del rischio può essere effettuata solo con i protocolli OCRA e Check-list OCRA oppure possono essere impiegati anche altri metodi citati e discussi nella norma UNI ISO 11228-3 (es. HAL /ACGIH TLV, Strain Index, ecc.)?	L'Allegato prevede unicamente l'impiego dei protocolli di valutazione citati (OCRA e Check-list OCRA). Qualora la valutazione sia stata effettuata con protocolli di altro tipo, per quanto contemplati dalla norma UNI ISO 11228-3, ai fini della concessione del finanziamento essa dovrà essere rielaborata utilizzando esclusivamente con uno dei due metodi citati. Per quanto riguarda la Check-list OCRA, deve essere utilizzata esclusivamente l'ultima versione (anno 2011), così come descritta nel Technical Report ISO/TR 12295:2014.
19	Per la Tipologia di intervento h), è possibile modificare l'ambiente di lavoro in modo tale da impedire l'ingresso di vettori di agenti biologici potenzialmente patogeni?	Si, la ristrutturazione e/o modifica degli ambienti di lavoro al fine di ridurre il rischio legato alla potenziale presenza di agenti biologici, può comprendere anche gli interventi volti di impedire che vettori di potenziali agenti microbici patogeni come artropodi, uccelli o roditori accedano o colonizzino gli ambienti di lavoro.
20	Per la Tipologia di intervento h), gli interventi riportati nella scheda di rischio dell'Allegato sono sempre finanziabili?	Sono finanziabili qualora riducono il rischio associato ai microrganismi presenti o potenzialmente presenti, ad esempio non è finanziabile l'intervento teso a depressurizzare un ambiente di lavoro dove si utilizzano microrganismi che non si trasmettono per via aerea.
21	Per la Tipologia di intervento h), è possibile finanziare il trattamento delle superfici di lavoro con prodotti in grado di eliminare batteri, virus, muffe?	Si, sono finanziabili i progetti di rivestimento/trattamento delle superfici di lavoro con materiali in grado di renderle auto-"decontaminanti" poiché capaci di eliminare, batteri, virus e muffe con comprovata efficacia pluriennale (per esempio biossidi di titanio - TiO ₂).
22	Per la Tipologia di intervento h), è possibile includere tra i progetti di "ristrutturazione e/o modifica degli ambienti di lavoro al fine di separare le zone a rischio di contaminazione" la ristrutturazione di spazi comuni al fine di aumentare il contenimento della diffusione di agenti biologici, incluso il Sars Cov-2?	No. La ristrutturazione degli ambienti di lavoro per la separazione delle zone a rischio di contaminazione da agenti biologici è finanziabile per le attività che prevedano l'uso deliberato di agenti biologici o che esponano ad un rischio potenziale ed occasionale, ma comunque correlato al tipo di lavoro. Pertanto, le attività che possono usufruire dell'intervento di ristrutturazione sono quelle che espongono i lavoratori al rischio di contrarre l'infezione dovuto alla specifica attività svolta e all'organizzazione del lavoro. A titolo esemplificativo si possono includere le attività lavorative che prevedono l'accesso di pubblico o attività di cura alla persona o di tipo diagnostico.